

**Sentenza del Tribunale del 4 giugno 2015 — Yoo Holdings/UAMI — Eckes-Granini Group (YOO)**(Causa T-562/14) <sup>(1)</sup>

**(«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo YOO — Marchi nazionale e internazionale denominativi anteriori YO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»)**

(2015/C 236/56)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Yoo Holdings Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentante: D. Farnsworth, avvocato)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Bonne, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Eckes-Granini Group GmbH (Nieder-Olm, Germania) (rappresentante: W. Berlit, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 29 aprile 2014 (procedimento R 762/2013-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Eckes-Granini Group GmbH e la Yoo Holdings Ltd.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Yoo Holdings Ltd è condannata alle spese.

---

<sup>(1)</sup> GU C 351 del 6.10.2014.

---

**Ricorso proposto il 10 aprile 2015 — Mabrouk/Consiglio**

(Causa T-175/15)

(2015/C 236/57)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Mohamed Marouen Ben Ali Bel Ben Mohamed Mabrouk (Tunisi, Tunisia) (rappresentanti: J.-R. Farthouat, J.-P. Mignard e N. Boulay, avvocati, S. Crosby, solicitor)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio (GU 2015, L 26/29) che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2011, L 28/62), nei limiti in cui si applica al ricorrente, consistendo dette misure restrittive nel congelamento dei beni situati nell'UE; e
- condannare il convenuto alle spese.